



STATUTO DEL QUARTIERE RUGA



Montalcino, 15 Dicembre 2025

CAPITOLO PRIMO "Del Quartiere"

Art. 1

LA NATURA GIURIDICA

Il Quartiere Ruga è un'associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il Quartiere Ruga è riconosciuto di diritto, a tutti gli effetti, Ente Storico del Comune di Montalcino, con piena autonomia amministrativa e patrimoniale. Come tale, insieme agli altri tre Quartieri, trova il proprio riconoscimento nello Statuto Comunale di Montalcino (art. 54), ed ha tra gli scopi primari quello di:

- a. conservare e tramandare le antiche tradizioni Montalcinesi;
- b. affermare e rafforzare i vincoli di solidarietà ed amicizia tra i suoi Quartieranti;
- c. favorire e promuovere tutte quelle attività sociali, morali, civili e culturali che possano arricchirne il prestigio ed il buon nome;
- d. partecipare al Torneo di Apertura delle Caccie, al Torneo della Sagra del Tordo, a eventuali Tornei Straordinari ed all'Omaggio a Maria Santissima del Soccorso Patrona di Montalcino.

Il Quartiere Ruga è un ente apolitico che non persegue fini di lucro.

Art. 2

IL TERRITORIO

1. La Città di Montalcino è divisa in quattro tradizionali Quartieri: Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio, le cui origini storiche e sociali risalgono alla seconda metà del XIV secolo. La suddivisione territoriale della Città in Quartieri ha il punto di incontro alla torre del Palazzo Comunale Storico.
2. I confini del Quartiere Ruga sono delineati secondo il Disciplinare delle Feste del Comune di Montalcino. In direzione nord/nord-ovest, sulla sinistra di Piazza del Popolo, Via Mazzini, Piazza Cavour e Via Postierla, sulla destra di Scale Bandi, Piazza e Via Sant'Agostino, Viale della Libertà fino a Via Gramsci, Viale Strozzi fino a Via Gramsci.



Art. 3

IL POPOLO

Appartengono al Popolo della Ruga e si identificano con il nome di "Rugaioli" tutti i nati nel territorio del Quartiere e tutti coloro che per libera scelta, non appartenendo a nessun altro Quartiere e dimostrando profondo attaccamento, si adeguino alle sue istituzioni.

Art. 4

LE INSEGNE

1. I colori del Quartiere Ruga sono il giallo ed il blu con il rosso di rifinitura. La Bandiera è blu, bordata da due strisce, gialla quella esterna e rossa quella interna; è attraversata diagonalmente da sei rombi gialli e nell'angolo esterno reca lo stemma e il motto.
2. Lo stemma del Quartiere Ruga è formato da uno scudo blu, bipartito verticalmente, bordato da due strisce, gialla quella esterna e rossa quella interna; all'interno sono disegnati sempre in giallo sei rombi sulla parte destra ed una cometa ascendente sulla parte sinistra.
3. Il Quartiere Ruga potrà usare anche altri tipi di disegno per i Fazzoletti, Bandiere ed altro, nel rispetto dei colori previsti dal presente Statuto.

Art. 5

LA FESTA TITOLARE

Il Quartiere Ruga venera come Santo Patrono San Salvatore e celebra la Festa Titolare di norma la terza domenica di giugno. Nello stesso giorno la Comparsa effettuerà il giro per le vie del Quartiere.

CAPITOLO SECONDO

"Ordinamento del Quartiere"

Art. 7

GLI ORGANI DEL QUARTIERE

Sono organi del Quartiere:

1. L'Assemblea Generale;
2. Il Consiglio del Quartiere.

Art. 8

L'ASSEMBLEA GENERALE

1. Il supremo organo del Quartiere Ruga è l'Assemblea Generale, che è composta da tutti i Tesserati che abbiano compiuto il 16° anno di età.
2. Hanno diritto al voto tutti i presenti all'Assemblea (che abbiano compiuto il 16° anno di età) a condizione che siano in regola con il pagamento della tessera sociale relativa all'anno precedente ed a quello in corso.
3. Possono presenziare all'Assemblea Generale anche i Quartieranti non Tesserati senza avere diritto di voto e di intervento.
4. L'Assemblea Generale viene convocata dal Consiglio del Quartiere a mezzo di avviso scritto nelle bacheche del Quartiere almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere: la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.
5. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Quartiere o dal Vice-Presidente.
6. Compiti istituzionali dell'Assemblea Generale sono:
 - a. deliberare sui programmi e sulle proposte presentate dal Consiglio del Quartiere;
 - b. nominare la Commissione Elettorale e tre Addetti maggiorenni al controllo per il regolare svolgimento del voto e dello spoglio;



- c. approvare il Rendiconto economico e finanziario annuale e il Bilancio preventivo dell'anno in corso.
7. L'Assemblea Generale viene convocata in via Ordinaria:
 - a. ogni tre mesi;
 - b. entro il 31 marzo per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso;
 - c. entro 15 (quindici) giorni dallo svolgimento dei Tornei dell'Apertura delle cacce e della Sagra del tordo per la relazione del Capitano degli Arcieri;
 - d. entro il 30 di novembre dell'anno di scadenza delle cariche direttive per la nomina della Commissione Elettorale.
 8. L'Assemblea Generale viene convocata in via Straordinaria in tutte le altre occasioni in cui risulti necessario.
 9. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente quando ne facciano domanda scritta almeno 20 (venti) Soci Quartieranti aventi diritto di voto o la maggioranza del Consiglio del Quartiere, anche in via d'urgenza ove necessario. Nel caso di convocazione in via d'urgenza, l'esposizione dell'avviso scritto potrà compiersi anche senza il rispetto del termine di almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.
 10. Le sedute dell'Assemblea Generale sono valide:
 - a. in prima convocazione, quando sia presente un numero di Quartieranti con diritto di voto non inferiori a 30 (trenta);
 - b. in seconda convocazione quando siano presenti almeno 15 (quindici) Quartieranti con diritto di voto.
 11. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto ad eccezione dei seguenti casi in cui è necessaria la maggioranza dei due terzi:
 - a. per apportare modifiche allo statuto;
 - b. per revocare la fiducia al Consiglio del Quartiere;
 - c. per prendere provvedimenti nei confronti dei Quartieranti che si sono resi colpevoli di comportamento gravemente dannoso per il Quartiere.
 12. Le deliberazioni all'ordine del giorno possono essere prese per alzata di mano, per appello nominale ed a scrutinio segreto, a seconda della decisione della maggioranza dei presenti se non esplicitamente previsto dal presente statuto.

13. I partecipanti all'Assemblea Generale che con il loro comportamento ne impediscano il normale svolgimento, potranno essere immediatamente allontanati.

Art. 9

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE

1. Il Consiglio del Quartiere è costituito da un minimo di 17 (diciassette) a un massimo di 27 (ventisette) Consiglieri.
2. A uno o più Consiglieri, compatibilmente con la figura, sono attribuite le seguenti cariche:
 - a. Presidente;
 - b. Vice-Presidente/i;
 - c. Segretario/i;
 - d. Vice-Segretario/i – Archivista/i;
 - e. Economo/i;
 - f. Cassiere/i;
 - g. Addetto/i al tesseramento;
 - h. Addetto/i alle attività culturali, ricreative e al culto;
 - i. Addetto/i alle attività dei bambini;
 - j. Addetto/i alla cucina;
 - k. Addetto/i alle pubbliche relazioni;
 - l. Addetto/i ai beni immobili;
 - m. Addetto/i alla Comparsa ed ai costumi;
 - n. Rappresentanti del Gruppo Giovani (due).
3. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio del Quartiere tutti i Soci Quartieranti che abbiano compiuto il 18° anno di età e restano in carica per tre anni solari.
4. Il Consiglio del Quartiere amministra e governa il Quartiere e ne risponde all'Assemblea Generale.
5. Compiti istituzionali del Consiglio del Quartiere sono:
 - a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;



- b. impartire le direttive generali sull'organizzazione ed amministrazione del Quartiere;
 - c. nominare il Capitano degli Arcieri ed il suo Vice;
 - d. fissare la quota annua minima della tessera sociale;
 - e. disciplinare l'uso dei locali del Quartiere in conformità agli scopi dello stesso.
6. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta al mese, mentre in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti od il Capitano degli Arcieri.
 7. Le riunioni del Consiglio avvengono a porte chiuse; nessuno può partecipare alle stesse se non è un membro eletto, ad eccezione del Capitano degli Arcieri qualora non sia Consigliere e che comunque, in questo caso, non avrà diritto di voto.
 8. Il Consiglio del Quartiere può sostituire in ogni momento il Capitano degli Arcieri e/o il suo Vice rispondendo della propria decisione all'Assemblea Generale.
 9. Possono essere invitati ed interpellati a tali riunioni Quartieranti e/o altre persone a patto che la loro presenza sia dovuta ad interessi specifici del momento del Quartiere.
 10. Le riunioni del Consiglio si terranno soltanto in prima convocazione. Per per la validità della riunione del Consiglio del Quartiere è necessaria la presenza di almeno 8 (otto) membri eletti, compreso il Presidente. Nel caso in cui si verifichi la parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.
 11. La comunicazione agli interessati deve essere data a mezzo invito personale, ove sia specificato l'ordine del giorno da trattare, almeno sette giorni primadella riunione. In caso di procedura d'urgenza sarà convocato con ogni mezzo ritenuto idoneo.
 12. Il presente Statuto consente la costituzione di Commissioni straordinarie qualora sia necessario, a parere del Consiglio del Quartiere. Delle Commissioni straordinarie, presiedute dal Presidente del Quartiere o da un suo delegato interno al Consiglio, possono far parte Consiglieri ed anche non consiglieri. Il Consiglio ne determinerà i compiti, i poteri, la durata del mandato ed il numero dei componenti che la comporranno.
 13. In seno al Consiglio possono essere assegnate ad ogni Consigliere varie mansioni di particolare natura o di affiancamento a coloro che già ricoprono altre cariche.

14. I componenti del Consiglio hanno l'obbligo di intervenire alle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio del Quartiere stesso. I componenti del Consiglio che vengono meno agli impegni eventualmente assunti possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea Generale, su proposta del Presidente.
15. Qualora, nel corso del triennio, uno o più membri del Consiglio rassegnino le dimissioni o vengano a mancare per qualsiasi motivo, l'Assemblea Generale provvederà a sostituirli su proposta del Presidente. Se a dimettersi contemporaneamente saranno la metà dei componenti il Consiglio del Quartiere automaticamente lo stesso decadrà, dovendosi così dare inizio ad un nuovo iter elettorale.
16. Il Consiglio del Quartiere durante il periodo elettorale resta in carica esclusivamente per il disbrigo degli affari di normale amministrazione.

CAPITOLO TERZO

"Le cariche direttive"

Art. 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente è la carica elettiva più alta del Quartiere ed è il suo legale rappresentante.

Il Presidente:

- a. comunica in forma scritta al Sindaco, dopo ogni elezione, la composizione e le cariche del nuovo Consiglio;
- b. convoca e presiede l'Assemblea Generale e le riunioni del Consiglio del Quartiere, attuandone le disposizioni;
- c. ha la competenza per la gestione e l'amministrazione del Quartiere;
- d. firma la corrispondenza ed ogni atto riguardante il Quartiere;
- e. partecipa alle riunioni con gli altri Quartieri, l'Amministrazione Comunale, Associazioni, Comitati ecc.;
- f. presenza alle cerimonie religiose, civili ecc.;
- g. comunica al Sindaco, tre giorni prima della gara, il nominativo del Capitano degli Arcieri e del Vice-Capitano;



- h. può presentare memorie al Sindaco, Ricorso, Verbale di Denuncia ed Istanza al Magistrato e può rivolgersi al Garante;
- i. ha facoltà di delegare parte delle sue funzioni al Vice-Presidente;
- j. propone alla ratifica dell'Assemblea Generale, sentito il Consiglio, i sostituti di quei membri del Consiglio stesso che si fossero dimessi o fossero venuti a mancare per qualsiasi motivo.

Art. 11

IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente è il diretto collaboratore del Presidente e svolge tutte le funzioni che dallo stesso gli vengono delegate e lo sostituisce in ogni sua funzione ed attribuzione in caso di assenza od impedimento temporaneo. Nell'ipotesi di valide ed accettate dimissioni del Presidente, di decesso o invalidità permanente tale da impedire lo svolgimento del proprio compito, assume automaticamente e ad ogni effetto la carica e posizione del Presidente, per la durata del mandato. In tal caso sarà sostituito nel suo ruolo da un altro membro del Consiglio del Quartiere, tramite votazione palese del Consiglio stesso.
2. Nel caso in cui i Vice-Presidente fossero più di uno sarà il più anziano di età, salvo diverse decisioni, a sostituire il Presidente.
3. Se per validi motivi o impedimenti sopraggiunti il/i Vice-Presidente/i non accetta/accettano la carica, il Consiglio del Quartiere dovrà entro 30 (trenta) giorni eleggere il nuovo Presidente scegliendolo tra i propri membri. Nel caso in cui nessun membro del Consiglio fosse disponibile ad assumere la carica di Presidente, il Consiglio del Quartiere stesso convocherà in via straordinaria l'Assemblea Generale e rimetterà il proprio mandato, dando così inizio ad un nuovo iter elettorale.

Art. 12

IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è responsabile della segreteria del Quartiere, provvede al ritiro ed all'evasione della corrispondenza secondo le direttive del Presidente, aggiorna e cura il sito "internet" del Quartiere.
2. Il Segretario inoltre dirama le convocazioni delle adunanze di tutti gli organi collegiali del Quartiere, redige i verbali di tali adunanze, ne dà lettura nella seduta immediatamente successiva e li firma, unitamente al Presidente, una volta approvati.
3. Il Segretario si accerta che, in caso di nascite, matrimoni, onoranze funebri, ecc. di Soci Quartieranti, siano rispettati, per tali occasioni, i Regolamenti interni, gli usi e le consuetudini del Quartiere.
4. Il Segretario cura l'affissione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea Generale e di ogni altro avviso che interessi la vita del Quartiere.
5. Alla fine del mandato consegna tutta la documentazione all'Archivista per la conservazione nell'Archivio del Quartiere.

Art. 13

IL VICE-SEGRETARIO

Il Vice-segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza od impedimento temporaneo.

Art. 14

L'ECONOMO



L'economista redige e presenta al Collegio dei Sindaci Revisori, entro il 15 marzo, il Rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, quest'ultimo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio del Quartiere. Entro il 31 di Marzo dà lettura all'Assemblea Generale della apposita Relazione redatta e sottoscritta dal Collegio dei Sindaci Revisori. Tiene il registro delle scritture contabili costantemente aggiornato e conserva la relativa documentazione.

Aggiorna ogni tre mesi il Consiglio della situazione economico-finanziaria del Quartiere. E' responsabile della conservazione dei giustificativi di entrata e di uscita che dovranno essere mantenuti fino alla approvazione del Rendiconto economico e finanziario annuale da parte dell'Assemblea Generale, dopodiché saranno consegnati all'Archivista.

Art. 15

IL CASSIERE

Il cassiere è il custode ed il diretto responsabile della Cassa del Quartiere. Esegue tutti i pagamenti delle spese regolarmente documentate ed autorizzate dagli organi competenti. Qualora abbia delega dal Presidente ha potere di firma per le operazioni bancarie. Entro il 31 gennaio di ogni anno, consegna all'Economo tutta la documentazione in suo possesso occorrente per la redazione del Rendiconto economico e finanziario. Collabora con l'Economo alla redazione del Rendiconto economico e finanziario annuale.

Art. 16

ADDETTO AL TESSERAMENTO

L'addetto al tesseramento provvede alla compilazione delle tessere ed alla riscossione delle quote sociali stabilite entro il 31 marzo di ogni anno. Cura l'acquisizione di nuovi Soci e prende nota delle variazioni anagrafiche. Entro il mese di gennaio di ciascun anno segnala al Consiglio del Quartiere eventuali situazioni di morosità nel pagamento delle quote di tesseramento.

Art. 17

ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

L'addetto alle attività culturali propone ed organizza tutte le iniziative di interesse culturale e ricreativo del Quartiere.

Art. 18

ADDETTO ALLE ATTIVITA' DEI BAMBINI

L'addetto alle attività dei bambini organizza e dirige le attività rivolte ai piccoli "Rugaioli" (da 0 a 12 anni). In particolare, ha il compito di iniziare i giovanissimi alla vita del Quartiere, ispirando in loro l'amore per i suoi simboli e colori. E' responsabile della concessione in uso dei locali adibiti per i compleanni dei bambini Tesserati.

Art. 19

ADDETTO ALLA CUCINA

L'addetto alla cucina provvede all'organizzazione ed alla realizzazione della Cena della Provaccia, del Banchetto per i Festeggiamenti del Santo Patrono e delle altre eventuali occasioni conviviali.

Art. 20

ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI

L'addetto alle pubbliche relazioni collabora, qualora ve ne sia l'esigenza e non sia necessaria la presenza del Presidente, con gli altri Quartieri, con gli Enti cittadini, con la stampa ecc.

Art. 21

ADDETTO AI BENI IMMOBILI

L'addetto ai beni immobili ha per compito specifico la conservazione, la manutenzione ordinaria e la cura dei beni immobili di proprietà od in uso al Quartiere. Opera direttamente per le piccole operazioni che abbiano carattere di urgenza in accordo con il Presidente e riferendone, comunque, alla prima riunione del Consiglio. Ha inoltre l'onere della conservazione, della manutenzione e del restauro degli Arredi Sacri, del Patrimonio storico-artistico della Chiesa del Corpus Domini e delle Bandiere.



Art. 22

ADDETTO ALLA COMPARSA ED AI COSTUMI

L'addetto alla comparsa ed ai costumi cura la formazione e la vestizione della Comparsa e propone al Consiglio i nomi di coloro che ne faranno parte per il Corteo Storico. Cura la conservazione e la manutenzione ed il restauro dei Costumi del Quartiere.

Art. 23

ADDETTO AL CULTO

L'addetto al culto predispone ed organizza le varie cerimonie religiose del Quartiere, provvede alla sistemazione e all'arredamento della Chiesa del Corpus Domini in occasione degli Uffici Religiosi ed è il consegnatario ed il responsabile degli Oggetti Sacri di uso corrente.

Art. 24

L'ARCHIVISTA

L'archivista cura la tenuta dell'Archivio del Quartiere, sia storico che moderno. Cura la raccolta degli Atti Ufficiali del Quartiere, dei documenti contabili e della corrispondenza che gli vengono consegnati dall'Economo e dal Segretario. Riceve alla fine di ogni triennio di mandato la documentazione consegnata dai titolari delle varie cariche del Consiglio, con l'incarico di ordinala e passarla all'Archivio storico, previa scarto del materiale di scarsa rilevanza. Permette la consultazione dei documenti d'Archivio solo a chi sia munito di autorizzazione scritta del Presidente. Cura personalmente il rilascio di copie di documenti, se autorizzato.

Art. 25

RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO GIOVANI

I rappresentanti del Gruppo Giovani sono eletti dall'Assemblea del Gruppo Giovani nel numero di due e ne sono portavoce all'interno del Consiglio del Quartiere, facendone

parte di diritto ai sensi dell'art. 33. propongono e organizzano attività volte ad avvicinare ed educare i ragazzi ai valori di appartenenza e alla vita del Quartiere.

CAPITOLO QUARTO

"Il Capitano"

Art. 26

IL CAPITANO

1. Il Capitano degli Arcieri viene scelto ed eletto dal Consiglio del Quartiere, sotto la direzione del Presidente, con votazione palese a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei Consiglieri presenti.
2. Il Capitano degli Arcieri rimarrà in carica per l'intero mandato del Consiglio che lo ha eletto, salvo che venga sostituito dallo stesso.
3. La carica è incompatibile con quella di Presidente.
4. La carica può essere assegnata anche a chi, maggiorenne, non sia membro del Consiglio, in questo caso pur partecipando alle riunioni del Consiglio del Quartiere non avrà diritto di voto.
5. Il Capitano degli Arcieri, durante l'effettuazione dei sorteggi e lo svolgimento del Torneo, è l'unico Rappresentante ufficiale del Quartiere.
6. Il Capitano degli Arcieri consegna al Rappresentante del Magistrato la busta contenente la lista dei nominativi degli Arcieri presentati da ogni Quartiere da lui sottoscritta, prima dell'inizio del sorteggio.
7. Il Capitano degli Arcieri può presentare Verbale di Denuncia al Magistrato per segnalare irregolarità sulla gara.
8. Il Capitano degli Arcieri ha il compito di allenare per i Tornei di Tiro gli Arcieri, avendone la responsabilità diretta, rispondendone di fronte al Consiglio ed all'Assemblea. Ha il dovere di fornire agli Arcieri tutto l'occorrente per il migliore svolgimento della loro attività. Ha l'obbligo di ben conoscere il presente Statuto, oltre il Regolamento del Corteo Storico, il Regolamento di Tiro con l'Arco ed il Disciplinare delle Feste.



Art. 27

IL VICE-CAPITANO

Il Vice-Capitano sostituisce il Capitano in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. Può sostituire il Capitano previa comunicazione scritta del Presidente del Quartiere al Sindaco prima dell'inizio del Corteo Storico del giorno del Torneo. Ha l'obbligo di ben conoscere il presente Statuto oltre il Regolamento del Corteo Storico, il Regolamento di Tiro con l'Arco ed il Disciplinare delle Feste.

CAPITOLO QUINTO

"Le elezioni"

Art. 28

1. LA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è composta da 3 (tre) componenti effettivi ed 1 (uno) supplente, che avrà l'eventuale compito di sostituire il membro dimissionario. Le dimissioni di un componente la Commissione Elettorale devono essere comunicate per iscritto al Presidente.
2. Possono far parte della Commissione Elettorale i Quartieranti che abbiano compiuto il 18° anno di età, a condizione che siano in regola con il pagamento della quota associativa relativa ai due anni precedenti a quello in corso.
3. La Commissione Elettorale è nominata dall'Assemblea Generale entro il 30 novembre dell'anno in cui il Consiglio del Quartiere è in scadenza. L'Assemblea Generale procede alla nomina dei quattro membri secondo le seguenti modalità. Prima di iniziare le operazioni di voto il Presidente chiede se fra i presenti vi siano Quartieranti disponibili ad accettare la candidatura. Ove solo quattro Quartieranti si dichiarino disponibili si procederà alla votazione per la nomina, specificando prima chi sarà il membro supplente, in blocco e per alzata di mano. Ove il numero di Quartieranti disponibile sia superiore a quattro questi saranno messi a votazione, a scrutinio segreto, e saranno eletti i quattro che otterranno il maggior numero di voti; il membro dei quattro eletti che avrà ottenuto il minor numero di voti sarà il componente supplente. In caso di parità di voti ottenuti sarà nominato il candidato più anziano di età. Ogni votante dovrà esprimere solamente quattro nominativi,

altrimenti la scheda verrà annullata. Secondo le medesime modalità l'Assemblea Generale procede alla nomina dei tre Quartieranti Addetti al controllo del regolare svolgimento del voto e dello spoglio. Qualora, invece, non sia possibile raggiungere il numero minimo di quattro candidati necessario per la composizione della Commissione Elettorale, sarà indetta una nuova Assemblea Generale per la nomina della Commissione, da tenersi entro i 15 (quindici) giorni successivi. Qualora anche questa Assemblea non riesca a nominare la Commissione, il Consiglio uscente dovrà, in deroga all'art. 29 comma 9 e solo in riferimento alla parte dei membri della Commissione Elettorale, sostituirsi alla Commissione Elettorale medesima per l'espletamento dei compiti.

4. La Commissione Elettorale:

- a. Fissa la data delle votazioni entro 60 giorni dalla nomina;
- b. forma la lista dei candidati al Consiglio, indicando il numero esatto degli stessi, oltre ai 2 (due) Rappresentanti eletti dall'Assemblea del Gruppo Giovani che entreranno a farne parte di diritto, specificando quale carica andrà a ricoprire ogni singolo candidato. La lista dovrà essere esposta nelle bacheche del Quartiere almeno 7 giorni prima della data fissata per le votazioni;
- c. forma la lista dei 5 (cinque) candidati al Collegi ei Sindaci Revisori da esporre nelle bacheche insieme ai candidati al Consiglio;
- d. predispone le schede di votazione autenticate con il sigillo del Quartiere e la firma di un componente la Commissione Elettorale;
- e. sovrintende a tutte le operazioni di voto, alle quali devono essere costantemente presenti almeno un membro della Commissione Elettorale e due membri degli Addetti al controllo per il regolare svolgimento del voto e dello spoglio.

5. La Commissione Elettorale provvede alla preparazione dell'urna e di tutto quanto necessita per il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Concluse le operazioni di voto la Commissione Elettorale effettua lo spoglio delle schede, al quale i Quartieranti possono presenziare, compila i verbali delle operazioni di voto ed effettua la proclamazione dei risultati. Entro 24 (ventiquattro) ore dallo spoglio dovrà affiggere nelle bacheche del Quartiere il risultato delle votazioni.



6. La Commissione Elettorale indica il giorno in cui si svolgerà l'insediamento del Consiglio del Quartiere, che potrà essere anche svolto la sera stessa dello spoglio dei voti, ove ve ne siano i presupposti.

Art. 29

LE ELEZIONI

1. Le operazioni elettorali dovranno aver luogo solo all'interno dei locali della Sede del Quartiere il Sabato dalle ore 15 alle ore 20 e la Domenica dalle ore 9 alle ore 18, nelle date stabilite dalla Commissione Elettorale.
2. Avranno diritto al voto tutti i Soci Quartieranti che abbiano compiuto il 16° anno di età e che siano in regola con il pagamento della quota annuale di tesseramento.
3. La lista elettorale per il rinnovo del Consiglio del Quartiere sarà composta dal numero di componenti indicati dalla Commissione Elettorale, individuato tra un minimo di 17 (diciassette) e un massimo di 27 (ventisette) che abbiano i requisiti previsti dal presente Statuto e 2 (due) Rappresentanti eletti dall'Assemblea del Gruppo Giovani che entreranno a pieno titolo a far parte del Consiglio del Quartiere. La lista che otterrà l'assenso della maggioranza assoluta dei voti validi sarà ritenuta vincente, in caso contrario la Commissione Elettorale dovrà entro 45 (quarantacinque) giorni provvedere a organizzare nuove elezioni.
4. E' lasciata in ogni caso ai Quartieranti ampia facoltà di presentare eventuali altre liste. Nel caso di più liste poste in votazione l'elettore dovrà esprimere la propria preferenza in una sola lista e risulterà vincente quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi.
5. Eventuali liste alternative dovranno:
 - a. essere presentate in busta chiusa alla Commissione Elettorale che provvederà, dopo averne controllato la validità, alla loro affissione nelle bacheche del Quartiere almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - b. pervenire alla Commissione Elettorale almeno 15 (quindici) giorni prima delle elezioni;
 - c. contenere nome, cognome e firma di accettazione dei candidati.
6. Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista.

7. Nella medesima scheda si voteranno anche i candidati Membri del Collegio dei Sindaci Revisori di cui all'art. 32.
8. Le schede nelle quali non risulti chiara la volontà dell'elettore o che rechino segni di riconoscimento saranno annullate.
9. In caso di contestazioni, la Commissione Elettorale decide a maggioranza.
10. Il voto è unico, libero e segreto e deve essere espletato personalmente dagli aventi diritto. Nel caso di esplicita richiesta da parte di un Socio Quartierante abitante all'interno della Città, che sia impossibilitato per motivi di salute o gravi impedimenti a recarsi alle Urne, questi potrà votare a casa propria su una scheda consegnatagli da un membro della Commissione Elettorale alla presenza di 2 (due) Soci Quartieranti e, sempre alla presenza di questi ultimi, il componente della Commissione inserirà la scheda chiusa dall'elettore nell'urna contenente le altre schede.
11. Non possono far parte della lista elettorale delle persone da eleggere, oltre i minorenni e persone in passato dichiarate di altro Quartiere, i membri della Commissione Elettorale, i tre Addetti al controllo del regolare svolgimento del voto e dello spoglio ed i 5 (cinque) componenti la lista per l'elezione dei Sindaci Revisori dei Conti.

CAPITOLO SESTO "Il Finanziamento"

Art. 30

LE ENTRATE

1. Il Quartiere vive con i proventi delle quote associative annuali e con qualsiasi altra contribuzione ordinaria e straordinaria che pervenga da Quartieranti, simpatizzanti o da qualsiasi soggetto pubblico o privato e con gli eventuali proventi finanziari derivati da titoli e depositi bancari, nonché da eventuali proventi fondiari derivanti da proprietà immobiliari del Quartiere. L'Assemblea Generale potrà deliberare la possibilità di effettuare attività commerciali residuali i cui frutti serviranno a finanziare le attività istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.



2. Il Quartiere ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l'Assemblea Generale.

Art. 31

IL TESSERAMENTO

I Quartieranti sono tenuti al versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio del Quartiere e denominata Tesseramento. La quota associativa annuale è intrasmissibile.

CAPITOLO SETTIMO

"Altri organismi del Quartiere e diversi"

Art. 32

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) supplente, eletti su una rosa di 5 (cinque) nominativi presentati dalla Commissione Elettorale lo stesso giorno e nella stessa scheda valida per le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Quartiere. I Soci Quartieranti maggiorenni che compongono la rosa dei cinque nominativi eleggibili a Sindaci Revisori non possono essere eletti nel Consiglio del Quartiere. In caso di parità di voti si intende eletto il candidato più anziano. In caso di dimissioni o indisponibilità sopraggiunta di uno o più Sindaci Revisori si attingerà, prima al Sindaco Revisore supplente, poi ai restanti due non eletti ed in caso di ulteriore indisponibilità l'Assemblea Generale provvederà a sostituirli su proposta del Presidente del Quartiere, sentito il Consiglio del Quartiere.
2. La durata della carica è triennale e segue parallelamente quella del Consiglio del Quartiere.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di controllare e di proporre all'Assemblea Generale, tramite parere scritto, l'approvazione o meno del Rendiconto economico e finanziario annuale ed il Bilancio Preventivo dell'anno in corso.

Art. 33

IL GRUPPO GIOVANI

1. Fanno parte del Gruppo Giovani tutti i giovani Soci dall'età di 13 (tredici) anni fino al compimento del 25° compleanno.
2. Il Gruppo Giovani si riunisce tramite una propria Assemblea regolarmente pubblicizzata nelle bacheche del Quartiere, almeno 7 giorni prima della data fissata, ed elegge democraticamente i due rappresentanti maggiorenni che entreranno a far parte di diritto nel Consiglio del Quartiere.
3. Il Gruppo Giovani ha il compito di proporre ed organizzare attività, in accordo con il Consiglio del Quartiere, volte ad avvicinare ed educare i ragazzi ai principi ed alla vita del Quartiere.
4. I due Rappresentanti del Gruppo Giovani avranno diritto di voto anche all'interno dell'Assemblea del Gruppo Giovani.

Art. 34

IL COMITATO PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DELLA CHIESA DEL CORPUS DOMINI DI MONTALCINO

1. Il Comitato per il restauro e la conservazione della Chiesa del Corpus Domini di Montalcino è costituito spontaneamente per il volere di alcune persone appartenenti al Quartiere Ruga ed ha come scopo il mantenimento ed il miglioramento della Chiesa del Corpus Domini di Montalcino, proprietà del Quartiere Ruga. Il Comitato dispone di Atto Costitutivo, di Statuto e di Certificato di attribuzione del numero di codice fiscale.
2. Il Comitato per il restauro e la conservazione della Chiesa del Corpus Domini non persegue fini di lucro.

Art. 35

MODIFICHE ALLO STATUTO



Le modifiche allo Statuto, di parte o tutti gli articoli, del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea Generale appositamente convocata. Le proposte in tal

senso possono essere fatte dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio del Quartiere o da almeno 30 Soci Quartieranti aventi diritto di voto. Il testo da sottoporre alla votazione dell'Assemblea Generale deve essere accompagnato dal parere scritto, ma non vincolante, del Consiglio del Quartiere. Le modifiche si intenderanno approvate se avranno riportato il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.

Art. 36

USI E CONSUETUDINE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o, per quanto di specifica competenza, dai Regolamenti interni si farà riferimento agli usi, alle consuetudini ed alla tradizione del Quartiere Ruga e della Città di Montalcino.

DISPOSIZIONI FINALI

Il testo del presente Statuto esaminato ed approvato dall'Assemblea Generale del Popolo del Quartiere Ruga nella seduta del 15 dicembre 2025, sostituisce integralmente quello approvato precedentemente ed entra in vigore il giorno immediatamente successivo a quello della sua approvazione.

Il testo ufficiale del presente Statuto, nonché quello relativo ai Regolamenti interni, viene inserito fra gli Atti Ufficiali del Quartiere Ruga.

Il Presidente

